

gensimum. quid est ergo? prudentissime iuris auctores medietatem quandam secuti sunt, ut quod fieri non rarum admodum potest, intuerentur, id est quia fieri poterat, ut tregemini nascerentur, quartam partem superstiti filio adsignarevint: τὸ γὰρ ἄπαξ ἢ δις ut ait Theophrastus, παραβαλλοῦσιν οἱ νομοθέται ideoque et si unum paritura sit, non ex parte dimidia, sed ex quarta interim heres erit.

En conclusión y dejando a un lado este texto, manifiestamente espúreo, el problema de saber en qué cuota es realmente heredero el hijo es contestado por los juristas de una forma extremadamente simple: según el número de hijo que « *mulier in utero habet* ». Una aplicación práctica de este principio lo tenemos en el final de D. 38.16.3.9, ya analizado, en orden a la transmisión de los derechos hereditarios. Obsérvese por último, en apoyo de nuestra tesis, es decir, de la existencia de un doble orden de problemas, el procesal y el substancial, que los dos textos que se refieren a este último están tomados de los *libri ad Sabinum* de Ulpiano, es decir de un comentario civilístico; mientras que los referentes al aspecto procesal proceden o de un comentario al edicto (D. 5.4.4) o de obras que probablemente pertenecían a lo que Schulz ¹¹ llama « literatura de problemas » (D. 5.1.28.5; 43.3.36).

ANGEL LATORRE SÉGURA

* * *

OPINIONI CODIFICATE?

In un suo egregio « corso » di storia del diritto romano ¹ il Frezza, dopo aver riferito la *communis opinio* circa la « codificazione » giuliano-adrianea dell'Editto (pretorio), così osserva in nota ²: « L'oscura maniera di esprimersi di Giustiniano nelle costituzioni proemiali *de confirmatione Digestorum* (*Tanta e Δέδωκεν* §. 18), donde abbiamo i maggiori particolari sulla codificazione adrianea dell'editto, non consente che una interpretazione necessariamente congetturale dei particolari della riforma. Ma l'oscurità dei particolari non toglie la piena certezza storica del fatto: contro il fragile tentativo di negazione della storicità della codificazione, dovuto al Guarino ³, vedi ora le testimonianze numismatiche raccolte ed esaminate da H. Vogt ⁴ ». Dopo di che il Frezza accoglie la datazione del 137 proposta dal d'Orgeval ⁵, di cui cita ed elogia le critiche a me rivolte.

¹¹ *History* 223 ss.

¹ FREZZA, *Corso di storia del diritto romano* (s. d., 1954) 351 s.

² Cit. 352 nt. 22. ³ *L'esaurimento del « ius honorarium » e la pretesa codificazione dell'Editto*, in *Studi Albertario* 1. 623 ss.; *La leggenda della codificazione dell'Editto e la sua genesi*, in *Atti Congr. Verona* 2. 167 ss.

⁴ VOGT, *Hadrians Insizpolitik im Spiegel der römischen Reichsmünzen*, in *Festschr. Schulz* (1951) 2.193 ss. ⁵ *La carrière de Salvius Iulianus*

Già da tempo ho replicato con argomenti concreti alle critiche rivoltemi dal d'Orgeval⁶. In attesa di ulteriori considerazioni critiche, non posso che rinviare a quelle repliche. Resta da dedicare qualche parola, invece, alle testimonianze numismatiche che sarebbero contrarie, secondo il Frezza, al mio fragile tentativo di negazione della storicità della codificazione.

Orbene, basta leggere l'articolo del Vogt, scritto senza conoscere la mia tesi (buona o cattiva che sia) circa la codificazione dell'Editto, per accorgersi che questo autore non porta, nè vuol portare alcun argomento a favore della codificazione. Il Vogt altro non fa che porre in rilievo « das Echo der Justizpolitik Hadrians in der Münzprägung », ricercando questa eco, più particolarmente, nelle monete che portano la scritta « *iustitia* ». Dopo aver fatto un elenco di tredici monete, egli cerca, sulle orme dello Strack⁷, di determinare la data di ciascuna coniazione tra il 117 e il 138 d. C., ed accerta che di esse alcune sono anteriori, altre posteriori al 130. Posto che la *communis opinio* vuole che la codificazione dell'Editto sia avvenuta non prima del 130, il Vogt conclude il suo studio, segnalando che le monete del principato adrianeo non ostano, anzi confermano⁸, questa datazione.

Ecco tutto. Dopo di che mi sia lecito chiedermi se questa opinione corrente circa la codificazione dell'Editto non sia, per caso, una opinione codificata⁹.

ANTONIO GUARINO

et la codification de l'Edit, in *RHD.* 4. 26 (1948) 301 ss.; *L'empereur Hadrien* (1950) 47 s. ⁶ L'ho fatto, precisamente, nell'articolo pubblicato in *St. Albertario*, n. 4, dato che la mia tesi era già stata precedentemente annunciata nel mio saggio *Salvius Iulianus* (1946) e altrove. ⁷ Cfr. STRACK, *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts* (1931-37). ⁸ Solo dopo il 130 il tema della *iustitia* fu riferito, nelle monete, anche al *senatus*: cfr. VOGT cit. 197 s. ⁹ Scetticismo verso la mia tesi mostrano anche il KASER, in *Iura* 5 (1954) 231 s. e il BERGER, in *Studi Albertario* 1. 603 ss. Il primo si limita a qualche minimo cenno, nel quadro di una ben più vasta recensione agli *Studi Albertario*; il secondo esprime diffusamente le sue critiche, ma con riferimento a quanto avevo scritto in *Salvius Iulianus* (cit. retro nt. 6). Se non erro, tutti gli argomenti del Berger risultano già combattuti nel mio articolo in *Studi Albertario* 1. 623 ss.: articolo che, peraltro, fu licenziato alle stampe nella ignoranza dello scritto del Berger. Da ultimo, contro la mia tesi, anche VOLTERRA, *Intorno all'editto degli edili curuli*, in *Studi Borsi* (1955) estr. 19.